



Prot.n. 1986/2017

Palermo, 07/03/2017

Circolare n.126

A tutto il personale docente e non docente

e p.c. al DSGA

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni

Il delicato tema in oggetto mi obbliga a fornire le disposizioni ad esso inerenti, per portarle a conoscenza del personale supplente o di nuova nomina e per chiedere un maggiore impegno, a tutti, docenti e non docenti, **per intervenire in materia di prevenzione.**

La vigilanza comporta che l'insegnante dovrà essere fisicamente presente negli spazi in cui gli alunni svolgono l'attività didattica, l'intervallo ecc., per non incorrere in responsabilità penali e patrimoniali. La vigilanza non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma nell'aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sent. III, 03/02/99, n°916). *Omissis..(Art.35 R.l. vigente)*

Prima di qualsivoglia attività programmata, compresa quella ricreativa, **controllare**, sempre, l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo possibile il rischio (**Esempi:** i passaggi tra i banchi non devono essere ingombri dagli zaini; gli spostamenti aule-cortile-palestra devono avvenire in modo ordinato e nel pieno controllo da parte dei docenti; evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati; nell'attività motoria, invitare ad allacciare correttamente le calzature e a non indossare gli occhiali, etc...)

Per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza del personale docente e non docente. Qualsiasi eccezione, in caso di incidente, si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, l'assunzione delle spese di indennizzo.

In caso di ricorso in giudizio la scuola deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita della scuola. La Corte dei Conti, sez.3, 19.2.1994, n.1623, ha ritenuto, inoltre, **che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente deve educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni.

Il docente deve intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la sedia; fare lo sgambetto; ecc);

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso) **SONO TENUTI A PRESIDARE** costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Gli ingressi delle due sedi dovranno rimanere sempre chiusi tranne nei momenti di entrata e di uscita degli alunni e nessun veicolo potrà transitare negli spazi esterni in presenza degli alunni.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art.29 comma5,CCNL Scuola 2006/2009).

All'inizio delle lezioni si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle propri aule. Particolare attenzione dovrà essere prestata dai collaboratori scolastici in servizio presso il plesso di via Rosso di San Secondo nel seguire gli alunni nel tragitto che va dal cancello centrale ai padiglioni A e B. Alle ore 8.30 il cancello centrale dovrà essere chiuso.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio classe dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo si dispone i collaboratori scolastici sosterranno i docenti nella vigilanza, sorveglieranno, il corridoio e/o l'atrio di competenza e soprattutto l'accesso ai bagni.

Nei cortili, giardini, spazi presenti nella scuola, se utilizzati, la vigilanza deve essere esercitata dai docenti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso ogni cancello di uscita degli edifici sia presente almeno

un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. In particolare, nel plesso di via Nazario Sauro, i collaboratori scolastici non dovranno MAI lasciare incustodito l'androne e vigilare i portoni e il cancello esterno

I docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dalla scuola.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dai collaboratori scolastici in servizio presso il plesso di via Rosso di San Secondo nel seguire gli alunni nel tragitto che va dai padiglioni A e B al cancello centrale, avendo cura di sollecitare i genitori a una rapida presa in carico dei figli ed a non soffermarsi all'interno del perimetro scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DOPO MENSA

La vigilanza sugli alunni durante la mensa e il dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che, usufruiscono della mensa, vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

7. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE-VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche-visite e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito.

- 1. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o di infortunio dello stesso.*
- 2. Il docente di sostegno può accompagnare anche la classe senza la presenza dell'alunno H, qualora il Consiglio di Classe ne ravvisi l'opportunità.*
- 3. In presenza di studenti diversamente abili con particolari condizioni di gravità, si può prendere in considerazione la partecipazione dell'assistente sanitario o del genitore compatibilmente con le esigenze di servizio.*

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di segnalarlo al DS, affinché questi possa valutare la possibilità di incrementare il numero di accompagnatori, per assicurare un'efficace vigilanza.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun modo abbandonare la vigilanza sugli alunni**

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

E' necessaria la consapevolezza di tutti che le norme applicative della legge che regola il diritto di sciopero nei pubblici servizi e contenute nei CCNL del comparto scuola evidenziano, al loro interno, palesi contraddizioni, che rendono pressoché impossibile l'applicazione di quanto previsto. Infatti :

--da un lato, esse fissano l'obbligo per il responsabile della scuola di fornire alle famiglie informazioni precise sulle modalità di erogazione del servizio nei giorni di sciopero con almeno 5 giorni di preavviso;

-- dall'altro, tali informazioni possono essere solo desunte dalla preventiva dichiarazione di adesione allo sciopero del personale, dichiarazione che ha carattere volontario e perciò non può essere pretesa come obbligo.

Inoltre, frequentemente, le comunicazioni di indizione di scioperi pervengono alla scuola con gravi ritardi, rendendo impossibile il rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo che non è (ragionevolmente e giuridicamente) pensabile interrompere il servizio senza motivazioni certe e verificabili e preso atto che il personale della scuola, spesso, si rifiuta di comunicare prima, pur richiesto, se aderisce o meno agli scioperi previsti, si stabiliscono le seguenti modalità operative da seguire in caso di sciopero:

- 5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti;
- nella stessa data saranno individuati dal Capo d'Istituto i docenti responsabili nel giorno dello sciopero;
- in mancanza delle comunicazioni preavvisate dei docenti, la Scuola, non essendo in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe, non potrà garantire preventivamente un regolare servizio e invita i genitori, il giorno dello sciopero, a verificare l'effettivo ingresso a scuola dei ragazzi e ad informarsi sulle eventuali adesioni allo sciopero, per poterne valutare lo stato di disagio causato
- nel caso in cui non fosse possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, **alle classi sarà, comunque, garantita la permanenza a scuola e la vigilanza per l'intero orario scolastico (o per l'orario preventivamente comunicato).**

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto;
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto

Le suddette disposizioni hanno validità permanente.

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si pregano i collaboratori del Dirigente Scolastico e il responsabile di plesso di assicurarsi che la presente nota sia portata alla conoscenza di tutto il personale.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Genco